



REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° 460

SEDUTA DEL 29 APR. 2016

Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO

OGGETTO Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020. Approvazione avviso pubblico Misura 11 - Sottomisure: 11.1 "pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica"; 11.2 "pagamenti per il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica"

ASSESSORE DIPARTIMENTO

Relatore POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

La Giunta, riunitasi il giorno 29 APR. 2016 alle ore 9,25 nella sede dell'Ente,

Stampa: PROT 51, DAT: 28 APR 2016, UFF. CECA, Presente Assente

Table with 5 rows listing members: 1. Maurizio Marcello Claudio PITTELLA (Presidente), 2. Flavia FRANCONI (Vice Presidente), 3. Aldo BERLINGUER (Componente), 4. Luca BRAIA (Componente), 5. Raffaele LIBERALI (Componente). Includes handwritten 'X' marks for presence/absence.

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 5 pagine compreso il frontespizio e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

○ Prenotazione di impegno N° Missione.Programma Cap. per €

○ Assunto impegno contabile N° Missione.Programma Cap.

Esercizio per €

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione [X] integrale ○ integrale senza allegati per oggetto ○ per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

- VISTA** la L.R. n. 12 del 02/03/1996 e successive modifiche ed integrazioni concernente la "Riforma dell'organizzazione Regionale";
- VISTA** la D.G.R. n. 11 del 13/01/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTA** la L.R. n. 34 del 06/09/2001, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
- VISTA** la D.G.R. n. 2017 del 05/10/2005 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;
- VISTA** la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014 "Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale";
- RICHIAMATA** la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014, con la quale l'esecutivo aveva proceduto alla nuova "Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta regionale", con conferma - fino a completamento del processo di aggiornamento dell'organigramma generale delle strutture e dei relativi ambiti di competenza - degli uffici esistenti e delle rispettive declaratorie, quali risultanti dalla D.G.R. n. 2017/05 e dalle sue successive modificazioni, ricollocati nell'ambito dei nuovi dipartimenti come ridefiniti ad opera della stessa deliberazione;
- VISTA** la D.G.R. n. 637/2006 di modifica della D.G.R. 2903/2004 "Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa";
- VISTA** la D.G.R. n. 693 del 10/06/2014, con la quale l'esecutivo ha proceduto a ridefinire la configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta regionale" riducendo a sei il numero dei dipartimenti regionali a parziale modifica della D.G.R. n. 227/14 e della DGR 147/14;
- VISTA** altresì la D.G.R. n. 694/2014, recante - in sostituzione della D.G.R. n. 2017/2005 e sue successive modificazioni - l'individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali per ciascun dipartimento e la declaratoria dei compiti loro assegnati, con la proposta di graduazione riformulata per ognuna secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 2018/2005;
- VISTA** la D.G.R. n. 689 del 22/05/2015 che modifica la D.G.R. n. 694/2014;
- VISTA** la D.G.R. n. 691 del 26/05/2015 con la quale si è proceduto all'affidamento degli incarichi dirigenziali a presidio delle strutture come ridefinite ad opera delle deliberazioni sopra citate;
- VISTA** la D.G.R. n. 637/2006 di modifica della D.G.R. 2903/2004 "Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa";
- VISTA** la DGR n. 771 del 09/06/2015 "DGR 689/2015 e 691/2015 - Rettifica";
- VISTA** la L.R. n. 3 del 09/02/2016 "Legge di stabilità regionale 2016";
- VISTA** la L.R. n. 4 del 09/02/2016 "Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2016 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2016-2018";
- VISTA** la D.G.R. n. 111 del 10/02/16 "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2016 e Bilancio Pluriennale 2016-2018";
- VISTA** la L.R. n. 5 del 04/03/2016 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2016";
- VISTA** la D.G.R. n. 539 del 23/04/2008, modificativa della D.G.R. n. 637/2006, con la quale è stata approvata la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di Deliberazioni della Giunta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali;
- VISTI** i Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014/2020 in materia di fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimenti Europei) e in particolare:

- Reg (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, che abroga il Reg (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (regolamento generale);
- Reg (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Reg (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (regolamento FEASR);
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento delegato (UE) n. 994/2014 che modifica gli allegati VIII e VIII quater del Reg (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l'allegato I del Reg (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e gli allegati II, III e IV del Reg (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTA la delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicata sulla G.U. n. 111 del 15 maggio 2015, concernente la *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, comma 242, della L. n. 147/2013 previsti dall'accordo di partenariato 2014/2020"*;

VISTA la DGR n. 40 del 19/01/2016 con la quale si prende atto della Decisione della Commissione Europea C (2015) 8259 del 20 novembre 2015, che adotta il Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 2014/2020 a valere sul fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;

PRESO ATTO che l'AGEA è riconosciuta Organismo Pagatore per la Regione Basilicata;

VISTO il D.M. 20.12.2010 recante "Disciplina della Camera nazionale arbitrale in agricoltura";

VISTA la scheda della Misura 11 "Agricoltura biologica" che si compone di due Sottomisure: 11.1 "pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica" e 11.2 "pagamenti per il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica", contenuta nel P.S.R. Basilicata 2014/2020;

RITENUTO necessario procedere all'emanazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno ad una delle Sottomisure: 11.1 e 11.2 di cui al P.S.R. Basilicata 2014/2020;

PRESO ATTO che la Misura dispone di una dotazione finanziaria complessiva di Euro 87.310.017,00 (ottantasettemilionitrecentodiecimilazerodicioasette,00);

VISTO lo schema dell'avviso pubblico redatto dal Responsabile di Misura;

Su proposta dell'Assessore al ramo;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di:

- approvare lo schema dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Misura 11 "Agricoltura biologica" che si compone di due Sottomisure:

- 11.1 "pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica" e
- 11.2 "pagamenti per il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica"
- dare atto che la Misura dispone di una dotazione finanziaria complessiva di Euro 87.310.017,00 (ottantasettemilionitrecentodiecimilazerodicioasette,00) a valere sul PSR Basilicata 2014-2020;
- dare atto che tutti gli adempimenti e gli atti finalizzati all'attuazione dell'avviso pubblico de quo potranno essere adottati, da responsabile di misura, con proprie determinazioni dirigenziali;
- dare atto che, nelle more della definizione delle declaratorie degli Uffici dipartimentali, ai fini dell'adeguamento delle competenze degli stessi alle misure del PSR Basilicata 2014-2020, la gestione e l'attuazione del presente avviso pubblico sono affidati al Dirigente ad interim dell'Ufficio proponente il presente provvedimento e, successivamente alla definizione delle predette declaratorie, al responsabile di misura pro-tempore all'uopo individuato;
- procedere alla pubblicazione della presente deliberazione comprensiva dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, e sui siti www.basilicatapsr.it e www.basilicatanet.it.


L'ISTRUTTORE



(Giovanni Votta)

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE



(Ermanno Pennacchio)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:	
Tipologia atto	Scegliere un elemento. <i>Alta</i>
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.	



AVVISO PUBBLICO MISURA 11

Sottomisura 11.1

Sottomisura 11.2

“AGRICOLTURA BIOLOGICA”

- Annualità 2016 -

REGIONE BASILICATA DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Misura	M11 – AGRICOLTURA BIOLOGICA
Sottomisura	11.1 – CONVERSIONE ALL’AGRICOLTURA BIOLOGICA
Sottomisura	11.2 - MANTENIMENTO DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA
Ufficio Responsabile	

Art. 1 Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Basilicata.

Agricoltore in attività: i requisiti dell'agricoltore in attività sono stabiliti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922. L'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento degli aiuti. ¹

Autorità di Gestione: l'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata.

Azienda agricola: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro (art.4 Reg 1307/2013);

BDN: banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004.

Biologico: ottenuto mediante la produzione biologica o ad essa collegato;

Conversione: la transizione dall'agricoltura non biologica a quella biologica entro un determinato periodo di tempo, durante il quale sono state applicate le disposizioni relative alla produzione biologica;

CUAA: Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto.

¹ Cfr anche Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015.

² Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

Domanda di pagamento: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento.

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale².

Intervento: Un progetto un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e/o di una o più priorità correlate alla Misura e al Programma.

Misure di sostegno connesse alla superficie e animali: Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o al numero dei capi o UBA allevati

Operazione: Unità elementare dell'intervento rappresentata da un progetto, un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Misura e del Programma.

Organismo di controllo: un ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni nel settore della produzione biologica conformemente alle disposizioni della normativa comunitaria;

Produzione biologica: l'impiego dei metodi di produzione in conformità delle norme stabilite nei regolamenti comunitari n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 e n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Superficie determinata: La superficie degli appezzamenti o delle parcelle accertata nell'ambito delle misure di sostegno per superficie.

Uso del suolo: L'uso della superficie in termini di tipo di coltura: prato permanente, pascolo permanente, aree erbacee, copertura vegetale o mancanza di coltura

Unità Tecnico-Economica (UTE): è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

Richiedente: soggetto che presenta domanda di aiuto.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti.

Unità Bovine Adulte (UBA): La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza dei capi delle singole categorie animali nei relativi coefficienti di conversione in UBA definiti in base a quanto previsto dall' art. 41 par. c) del Reg. UE 1305/2013 e dall'allegato II del Reg. UE 808/2014.

Art. 2 Premessa

Con Regolamento del 20 settembre 2013 n. 1305, l'Unione Europea ha istituito un regime di sostegni a favore dello sviluppo rurale. Nel PSR della Regione Basilicata sono indicati, tra l'altro, le priorità e le strategie di intervento, obiettivi specifici e focus area a cui questi si ricollegano, il Piano finanziario e la descrizione delle misure, sottomisure e linee di intervento prescelte per attuare la strategia regionale di sviluppo rurale nel periodo 2014-2020.

La Misura 11 - Agricoltura biologica (art. 29 del Reg. UE 1305/2013) del PSR 2014-2020 della regione Basilicata si articola in due sottomisure:

- 11.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica;
- 11.2 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica.

Il presente Bando si riferisce ad entrambe le sottomisure.

L'obiettivo che ci si prefigge è la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali, incentivando un uso sostenibile per orientare le scelte degli agricoltori verso il raggiungimento di un livello diffuso di maggiore "salubrità" ed eco-compatibilità dei processi produttivi agricoli nei riguardi delle risorse naturali (suolo, aria, acqua,) della biodiversità e della salute umana.

Art. 3 Riferimenti normativi

La Regione Basilicata adotta il presente bando in coerenza ed in attuazione della seguente normativa:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Costituiscono fonte normativa anche:

- Regolamento (CE) n° 834/2007 sull'agricoltura biologica e il regolamento (CE) n° 889/2008 con le modalità d'applicazione;
- Regolamento (CE) n° 882/2004 relativo ai controlli ufficiali di alimenti e mangimi;
- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220;
- D.M. 27 novembre 2009 n. 18354 (disposizioni per l'attuazione del Regolamenti n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e s.m.i.);
- D.M. n. 2049 1 febbraio 2012 (disposizioni per l'attuazione del reg. n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica) e s.m.i.;
- D.M. n.18321 del 9 agosto 2012 (gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione, documento giustificativo e certificato di conformità) s.m.i.;
- D.M. n. 15962 del 20 dicembre 2013 (elenco delle Non Conformità e corrispondenti misure che gli OdC devono applicare agli operatori);
- D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, in attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- DM n. 6513 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013".
- DM n. 3536 del 08 febbraio 2016 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- DM n.1420 del 26/02/2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";
- Disposizioni AGEA sulla costituzione e tenuta del fascicolo aziendale ;

- Circolare Agea n.12 del 22/04/2016. Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2016.

Art. 4 Obiettivi della Misura

Con la presente misura si intende sostenere l'introduzione in azienda del metodo di produzione biologico, come definito dai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e 889/08 , e sostenere il mantenimento di tale metodo laddove sia stato già adottato.

L'introduzione di sistemi di coltivazione che prevedono una riduzione o l'esclusione dei prodotti di sintesi per la fertilizzazione e la difesa e un minore sfruttamento dei terreni possono contribuire efficacemente a migliorare la qualità dei suoli agricoli e delle acque superficiali, con notevoli vantaggi sulla biodiversità e sul paesaggio, sul benessere animale e sulla qualità e sanità dei prodotti agricoli. Tra le pratiche agricole rispettose dell'ambiente, l'agricoltura biologica è quella con il più elevato livello di sostenibilità che rispetta i sistemi e i cicli naturali, mantiene e migliora la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi, assicura un impiego responsabile dell'energia, delle risorse naturali quali l'acqua, il suolo, contribuisce al mantenimento di un alto livello di diversità biologica e della sostanza organica e al contenimento delle emissioni in atmosfera di inquinanti provenienti dall'attività agricola.

Art. 5 Descrizione della Misura e Sottomisure

La Misura 11 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono aderendo al metodo di produzione biologica in conformità al regolamento CE 834/07 e al regolamento CE 889/08.

Tali impegni vanno al di là di quelli obbligatori previsti dal:

- a) Reg (UE) n.1306/2013 al Titolo VI capo I che riporta gli obblighi di condizionalità .



Gli obblighi di condizionalità sono recepiti a livello nazionale dal DM 3536/2016e a livello regionale dalla DGR n. 413/2016;

- b) Reg (UE) n. 1307/2013, art.4 par.1 lettera c) punti ii) e iii), che introduce i “criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima” disciplinati a livello nazionale dai DM 6513/2014 e 1420/2015;
- c) Reg (UE) n. 808/2014, Allegato I, cap. 8, punto 10 che precisa gli elementi che costituiscono i requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e altri pertinenti requisiti obbligatori nazionali.

Tali requisiti minimi sono definiti a livello nazionale dall’allegato 7 del DM 3536/2016.

Il rispetto di tutti gli impegni di Misura descritti al successivo art. 10 e degli obblighi di cui ai precitati punti a),b) c) è condizione per percepire l’intero premio di misura.

La Misura 11 si compone delle seguenti Sottomisure:

Sottomisura 11.1

La sottomisura sostiene, nelle aziende agricole dell’intero territorio regionale, l’introduzione del metodo di produzione biologica, ossia la transizione iniziale dall’agricoltura convenzionale alle modalità agronomiche definite a norma del Reg. CE 834/07 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettature dei prodotti biologici e del Reg. CE n. 889/08 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 834/07.

Sottomisura 11.2;

La sottomisura sostiene la prosecuzione nel tempo di pratiche di agricoltura biologica, constatata l’importanza di un loro consolidamento nel contesto produttivo agricolo regionale, dal punto di vista dei risultati ambientali, in termini di incremento della biodiversità, di miglioramento di qualità delle acque e della fertilità dei suoli. La sottomisura prevede un sostegno finanziario, a titolo di incentivo, per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per l’applicazione dei metodi di agricoltura biologica.

Durata degli impegni:

Ai sensi dell'art. 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013, la durata del periodo di impegno per la sottomisura 11.1 è stabilita in 5 anni a decorrere dal rilascio della domanda di sostegno, ripartiti in 3 anni di adesione alla sottomisura 11.1 e nei 2 successivi di adesione alla sottomisura 11.2.

Le aziende aderenti alla sottomisura 11.2 che non sono tenute a sottostare al periodo di "introduzione", si devono impegnare ad applicare la sottomisura per 5 anni dal rilascio della domanda di sostegno.

Art. 6 Soggetti beneficiari

Possono fruire del regime di aiuti:

- gli Agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 Reg. (UE) 1307/2013;
- le Associazioni di agricoltori;

che si impegnano ad adottare i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del Reg. (UE) 834/2007.

Art. 7 Requisiti di ammissibilità

1. Sono considerati eleggibili al pagamento tutte le superfici localizzate nella Regione Basilicata coltivate con il metodo biologico.
2. La tecnica biologica deve essere applicata a **tutta la SAU** (superficie agricola utilizzabile) aziendale (non sono considerati SAU le superfici forestali, le tare ed incolti).
3. Per entrambe le sottomisure la superficie minima ammessa al pagamento è pari ad **un ettaro**. Per la ortive la superficie minima è, invece, pari a **mezzo ettaro**.
4. Nel caso di aziende con corpi fondiari contigui ricadenti in altra regione, l'aiuto sarà corrisposto con riguardo ai soli terreni ubicati in Basilicata. **L'intera superficie aziendale**, comprendente i corpi fondiari ricadenti nella regione limitrofa, riportata nel fascicolo aziendale, deve essere compresa nella notifica con metodo biologico.
5. L'agricoltore deve disporre di un fascicolo aziendale contenente, tra gli altri, gli idonei titoli di conduzione della superficie aziendale per tutta la durata dell'impegno ai sensi della Legge Regionale 8 agosto 2012, n. 16, art. 34.

6. Qualora il beneficiario è a conoscenza che per parte della SAU iniziale non potrà rispettare l'impegno quinquennale, ha l'obbligo di non richiederla a premio e la stessa dovrà essere regolarmente notificata e controllata dall'O.d C. fino alla scadenza della conduzione.
7. In caso di adesione alla **sottomisura 11.1**, l'azienda deve disporre della notifica telematica di attività di produzione biologica sulla procedura SINAB, ai sensi della normativa vigente, entro la data di presentazione della domanda di aiuto del primo anno di impegno. (Tale requisito si ritiene soddisfatto in presenza del rilascio del successivo Documento giustificativo emesso dall'Organismo di controllo ai sensi dell'art. 29 del Reg. (CE) 834/07);
8. In caso di adesione alla **sottomisura 11.2**, l'azienda deve essere già assoggettata al metodo di produzione biologica ed essere in possesso di idoneo documento giustificativo rilasciato dall'Organismo di controllo ai sensi dell'art. 29 del Reg. (CE) 834/07 ed inserito a sistema SINAB;
9. Non possono presentare domanda di sostegno i produttori che si siano già ritirati dalla produzione biologica dopo aver ricevuto provvidenze a valere sul PSR 2007/2013 ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/05.

Art. 8 Localizzazione

La misura è applicabile sull'intero territorio della Regione Basilicata.

Art. 9 Criteri di selezione

Non è prevista alcuna selezione né formazione di graduatoria delle domande.

Art. 10 Impegni specifici collegati alla Misura

I beneficiari ammessi all'aiuto devono impegnarsi al rispetto delle seguenti condizioni:

A. Sementi e materiale di propagazione

- Obbligo di utilizzo di sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente (*anche autoprodotti in azienda*) per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di produzione vegetativa;

- Divieto di utilizzo OGM;

B. Avvicendamento colturale

- Obbligo del rispetto dei vincoli di avvicendamento (la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento - art. 3 DM del 27/11/09 n.18354).

C. Fertilizzazioni

- Sono ammessi solo concimi e ammendanti di origine naturale autorizzati all'uso in produzione biologica (*come da allegato I al Reg. (CE) n. 889/2008*) ;
- E' consentito l'utilizzo di preparati biodinamici;
- Non è consentito l'uso di concimi minerali azotati.

D. Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti

- Rispetto delle disposizioni in materia di lotta contro i parassiti , la malattie e le erbe infestanti;
- Obbligo di effettuare la lotta attraverso il ricorso ai nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali;
- Obbligo di utilizzare solo i prodotti ammessi e indicati nell'allegato II del Reg. (CE) 889/2008 specificatamente autorizzati in Italia.

E. Tenuta del Registro delle produzioni vegetali

Il Registro delle produzioni vegetali deve contenere almeno i seguenti dati:

a)impiego di materie prime;

b)operazioni colturali;

c)impiego di fertilizzanti: data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante, appezzamenti interessati;

d)impiego di prodotti fitosanitari: motivo e data del trattamento; tipo di prodotto, modalità di trattamento;

e)acquisto di fattori di produzione agricoli: data, tipo e quantità di prodotto acquistato;

f)raccolto: data, tipo , e quantità di produzione biologica.

F. Obblighi tecnico amministrativi

- Adempimenti documentali relativi all'assoggettamento al sistema dell'agricoltura biologica nazionale (SINAB);
- La perdita della certificazione di operatore biologico, durante il periodo di impegno, comporta la decadenza totale della domanda con conseguente restituzione dei premi sino ad allora percepiti.
- A partire dal 2016, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, secondo comma del Reg. UE 65/2011, per gli impegni pluriennali, sarà prevista la compilazione, da parte del beneficiario che non intende presentare domanda di pagamento, di una dichiarazione di mantenimento dell'impegno sebbene in assenza di domanda di pagamento.

Senza tale dichiarazione l'impegno sarà considerato non mantenuto.

Con successive disposizioni saranno fornite apposite istruzioni per la compilazione, il rilascio e i termini di scadenza della dichiarazione.

Qualora, il beneficiario ometta di presentare per due annualità consecutive la domanda di pagamento gli impegni si considerano interrotti e verrà dichiarata la decadenza totale con il conseguente recupero degli importi percepiti.

Le condizioni dichiarate nella domanda di aiuto iniziale devono essere mantenute per tutta la durata di concessione del premio, pena la decurtazione parziale o totale del premio, con l'aggiunta di sanzioni, ove previste.

Art. 11

Combinabilità con altre operazioni o misure del programma

Combinabilità delle sottomisure 11.1 e 11.2

- L'adesione ad una delle due sottomisure non consente la contestuale adesione all'altra sottomisura.

Le aziende, che hanno aderito alla programmazione 2007-2013, che intendono ampliare le superfici possono aderire solo alla Sottomisura 11.2

Combinabilità delle sottomisure 11.1 e 11.2 con altre Misure del Programma

- Gli impegni collegati alle Sottomisura 11.1 e 11.2, non sono combinabili con quelli previsti dalla Misura 10 “Pagamenti agro climatico ambientali” ad esclusione dell’intervento relativo agli allevatori custodi, nel rispetto dell’art. 11 Reg (UE) 808/2014.

**Art. 12
Disponibilità finanziaria**

La Misura dispone di una dotazione finanziaria complessiva di Euro 87.310.017,00

L’aiuto annuale sarà erogato al beneficiario secondo le modalità previste dall’Organismo Pagatore.

Tuttavia potrà essere disposto il pagamento di un’anticipazione fino al 75% del premio spettante, come previsto dal Reg (UE) 1306/2013, art. 75.

**Art. 13
Forma ed intensità del sostegno**

L’aiuto è corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e delle colture praticate secondo il seguente riparto:

Sottomisura 11.1 “Pagamenti per la conversione all’agricoltura biologica;

COLTURE	Euro/Ha/anno
Cereali	291,00
Leguminose da granella	233,00
Foraggere avvicendate	181,00
Vite da vino	718,00
Olivo	695,00
Fruttiferi e agrumi	723,00
Ortive pieno campo	562,00

Sottomisura 11.2 “Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica”:

COLTURE	Euro/Ha/anno
Cereali	258,00
Leguminose da granella	208,00
Foraggere avvicendate	163,00
Vite da vino	646,00
Olivo	624,00
Fruttiferi e agrumi	649,00
Ortive pieno campo	504,00

Non è previsto alcun aiuto specifico per gli allevamenti zootecnici che potranno essere condotti con metodo convenzionale.

Art. 14

Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente per via telematica, **entro il 16 maggio 2016**, considerato che il 15 Maggio 2016 cade di domenica.

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di sostegno hanno l'obbligo:

- di costituire e/o aggiornare il "fascicolo aziendale" di cui al D.P.R. n. 503/1999 e ss.mm.ii., avvalendosi dei Centri di assistenza agricola (CAA), convenzionati con l'AGEA, ai quali dovranno conferire esplicito mandato;
- nel caso di associazione di agricoltori, acquisizione al fascicolo aziendale della deliberazione di approvazione da parte dell'organo sociale competente del mandato al rappresentante legale di presentare la domanda e chiedere e riscuotere gli aiuti concessi;
- Il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:
 - a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, stampata per essere sottoscritta dal soggetto con diritto di firma, acquisita al fascicolo ed infine rilasciata sul sistema SIAN.

La sottoscrizione della domanda attribuisce la responsabilità al beneficiario per l'autenticità delle dichiarazioni e degli impegni assunti, atteso che i dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

È ammessa la presentazione tardiva, oltre il 16 maggio 2016, della domanda di aiuto, ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, in tal caso:

- se la domanda è presentata entro i successivi 25 giorni di calendario, si opererà una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile (16 maggio);
- se il ritardo è superiore ai 25 giorni di calendario, la domanda sarà dichiarata irricevibile e all'interessato non sarà concesso alcun aiuto.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è comunque il **10 giugno 2016**.

Per gli anni successivi al primo dovrà essere presentata domanda di pagamento a seguito della pubblicazione di apposito avviso che ne stabilirà modalità e termini di presentazione.

Art. 15 Modifica della domanda

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi del Reg. (UE) 809/2014 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata. Per gli aspetti applicativi si rimanda alla apposita Circolare dell'AGEA.

Tuttavia, nel caso in cui il beneficiario sia stato già informato del riscontro d'irregolarità nella domanda, ovvero dell'intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate modifiche alle domande con specifico riferimento alle particelle che presentano irregolarità.

Art. 16 Istruttoria delle domande di aiuto

L'istruttoria prevede i seguenti controlli amministrativi:

- la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti nel presente bando;

- la redazione del verbale/check-list di ammissibilità ovvero di non ammissibilità della domanda. Il Responsabile delle operazioni è individuato nel responsabile di Misura.

Al termine del processo di istruttoria, verranno predisposti due elenchi contenenti:

1. domande di aiuto ammissibili e finanziabili;
2. domande di aiuto non ammissibili, con le relative motivazioni.

I due elenchi di cui sopra saranno oggetto di pubblicazione, a cura del Responsabile di Misura, sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it) e sul sito web dedicato del PSR Basilicata 2014-2020 (www.basilicatapsr.it), tale pubblicazione ha valore di notifica per le domande ammesse.

Il Responsabile di Misura comunica agli interessati, a mezzo PEC, le ragioni della “non ammissibilità” indicando i tempi e modalità per la presentazione di eventuale documentato ricorso.

Art. 17

Motivi di irricevibilità o esclusione

Non saranno ritenute ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti richiesti dalle presenti disposizioni;
- incomplete e/o presentate con modulistica non conforme a quanto previsto dal bando;
- presentate con modalità e tempi diversi da quelli previsti dal presente Bando;
- che pervengono con qualsiasi altro mezzo all’infuori di quello telematico.

Art. 18

Approvazione e concessione degli aiuti

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l’accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda e mantenuti nel corso del periodo di impegni.

Terminato l’esame dei ricorsi di cui all’ultimo comma dell’art.16, il Responsabile di Misura approva in via definitiva, con proprio provvedimento amministrativo, gli elenchi degli ammessi e non ammessi. Tali nuovi elenchi saranno pubblicati sul sito web, della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it) e sul sito web dedicato del PSR Basilicata 2014-2020 (www.basilicatapsr.it)

La pubblicazione sul sito regionale ha valore di notifica per le domande ammesse e non ammesse.

Art. 19 Controlli e pagamenti

Saranno effettuati **controlli amministrativi** su tutte le domande ammesse e **controlli in loco** a campione, secondo le procedure adottate dall'Organismo Pagatore AGEA.

A seguito degli esiti dai controlli eseguiti, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

Art. 20 Cessione di aziende

1) Comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014

Nel corso del periodo di esecuzione di un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il Beneficiario può cedere totalmente o parzialmente la propria azienda ad un altro soggetto, che può quindi subentrare nell'impegno per il restante periodo (cambio di beneficiario).

Per "cessione di azienda" si intende la vendita, l'affitto o altra analoga transazione relativa alla unità aziendale.

L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda, può essere trasferito al cessionario (l'agricoltore al quale è ceduta l'azienda) solo se:

- a) il cessionario, entro il termine di **20 giorni consecutivi**, informa il responsabile di misura della tipologia e natura dell'avvenuta cessione;
- b) il cessionario acquisisce, entro il medesimo termine di 20 giorni, al proprio fascicolo aziendale i documenti attestanti la cessione. Tra l'interruzione del rapporto con il proprio OdC da parte del cedente e la data di subentro dell'OdC del cessionario l'azienda deve essere controllata senza soluzione di continuità.
- c) sono soddisfatte tutte le altre condizioni, di cui al presente avviso, per la concessione dell'aiuto.

2) Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 del 11 marzo 2014

Qualora ricorrano cause di forza maggiore, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali per la presentazione della domanda sopra definiti e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta di rinuncia/variazione all'impegno quinquennale.

Di seguito sono elencate le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e i documenti giustificativi comprovanti:

- a. **decesso** del beneficiario, comprovato da *certificato di morte*;
- b. **incapacità professionale** di lunga durata del beneficiario (malattia, incidente, ecc.), comprovata da *certificazione medica*;
- c. **esproprio per pubblica utilità** di una parte rilevante dell'azienda agricola che non consenta la prosecuzione delle attività, comprovato da *provvedimento dell'autorità pubblica*;
- d. **calamità naturale** grave, che colpisca in misura rilevante l'azienda agricola, comprovato da *attestazione/provvedimento dell'autorità competente*;
- e. **fitopatìa** grave che colpisca in toto o in parte rilevante le colture aziendali, comprovate da *attestazione/provvedimento dell'autorità competente*.

La documentazione probante deve essere notificata dal beneficiario ovvero da chi ne ha titolo al responsabile di misura, entro 10 giorni lavorativi, a decorrere dal giorno in cui lo stesso è messo nella condizione di provvedervi.

Il riconoscimento dell'intervenuta causa di forza maggiore ovvero di circostanze eccezionali non da luogo alla restituzione di eventuali importi già liquidati a favore del beneficiario.

Art. 21

Riduzioni, Esclusioni, Sanzioni, Recuperi

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Al riguardo si precisa che:

- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/sottomisura cui è subordinata la concessione del sostegno, comporta, ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 640/2014, del DM 6566 del 08/02/2016 e del relativo atto regionale di recepimento, l'applicazione di riduzione e/o esclusione dei premi spettanti ed eventualmente già erogati in ragione della gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza;

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Avviso pubblico, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicarsi in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

Art. 22

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile di Misura.

Art. 23

Informazione e Pubblicità

Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR) e sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it), sul sito web dedicato del PSR Basilicata 2014-2020 (www.basilicatapsr.it)

Art. 24

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al documento "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2014 – 2020", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Qualsiasi controversia è demandata in via esclusiva al Foro di Potenza.

Tutti i dati previsti dalle disposizioni attuative devono essere conferiti obbligatoriamente dagli interessati, pena l'esclusione del richiedente dai benefici previsti, al fine di consentire l'espletamento delle diverse fasi procedurali della domanda di pagamento. I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445.




Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:


- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del PSR Basilicata.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 29.04.2016
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

